

**COMUNE di CRUCOLI**  
PROV. di CROTONE

**VARIANTE bis al P.R.G.**

COMUNE DI CRUCOLI  
PROV. DI KR

SI RILASCI PER COPIA CONFORME ESTRATTA  
DALL'ORIGINALE.

CRUCOLI LI.

## IL RESP. DEL SERVIZIO

DATA

### NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DI VARIANTE E VARIANTE BIS

TAV. 2

PROGETTISTA Arch. Antonio SCAGLIONE

ZONA OMOGENEA A

Nella zona omogenea di tipo A non possono essere rilasciate singole concessioni se non autorizzate dal Piano di Recupero o da eventuali Piani Particolareggiati, tranne che per l'ordinaria manutenzione.

ZONE OMOGENEE B/2

Nelle zone omogenee B/2 è ammessa l'edificazione dei lotti liberi residui fino al terzo piano fuori terra qualunque sia la densità fondiaria risultante.

Nelle zone omogenee B/2 è ammessa l'edificazione dei lastrici solari fino a terzo piano fuori terra qualunque sia la densità fondiaria risultante.

ZONE OMIGENEE C6

Per tali comparti, destinati a complessi turistico-ricettivi, quali campeggi, villaggi ed hotel, in sede di lottizzazione, una percentuale minima del 10% sull'intera superficie da lottizzare, dovrà essere destinata per la esclusiva realizzazione di hotel.

Per tale percentuale è consentito un indice di fabbricabilità aggiuntivo di 0,60 mc/mq.

### ZONE AGRICOLE SEMPLICE ET

Il Comune tutela tutte le aree agricole particolarmente produttive evitando che esse siano utilizzate a fini edilizi.

prescritto dal D.M. 1444 DEL 2/4/1968 pari a mc/mq 0,03

La concessione ad edificare, in tali zone, può essere rilasciata esclusivamente a

- proprietari coltivatori diretti,
- proprietari conduttori in economia o proprietari concedenti
- affittuari e mezzadri aventi diritto a

proprietari nell'esecuzione delle opere in quanto considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12, legge 9.5.75, n° 153.

Per l'esclusiva realizzazione dei locali strettamente necessari alla conduzione del fondo ed al ricovero del bestiame è ammesso un indice di fabbricabilità aggiuntivo pari a mc/mq 0,02.

Le esistenti costruzioni agricole possono essere ampliate fino ad un massimo del 40% dell'esistente cubatura se direttamente utilizzate da imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della Legge 9/5/1975, n° 153.

Quando i richiedenti sono diversi dai soggetti sopra elencati l'indice di fabbricabilità fondiaria viene ridotto a mc/mq 0,01, senza aggiunta di pertinenza.

Il calcolo della volumetria va fatto in rapporto alla superficie dell'intera proprietà fondiaria, anche nei casi in cui le aziende insistono su territori di Comuni limitrofi. In ogni caso l'accorpamento delle aree deve risultare da apposito atto di vincolo trascritto.

### ZONE AGRICOLE A TUTELA

Non sono ammessi impianti per la conduzione dei fondi e non è ammessa l'utilizzazione dei fondi non contigui per la volumetria edificabile.

NORME PARTICOLARI

Tutte le operazioni singole di sostituzione edilizia sono ammesse entro i limiti della volumetria esistente quando questa abbia una densità fondiaria non superiore a **5 mc/mq** o entro il limite massimo del **70%** della volumetria preesistente, quando questa riferita alla superficie disponibile, superi **5 mc/mq**.

Distanze dai cigli o dai fili stradali

B/L, B/3 e C sono quelle prescritte come minime dal D.M. 1444 del 2/4/1968.

Nelle zone B/1 e B/3 le suddette distanze non si applicano agli edifici di nuova costruzione, qualora questi siano interclusi fra fabbricati la cui distanza è inferiore a quella prescritta fermo restando il rispetto dell'allineamento.

In sede di fortificazione conversionista planivolumetrica dette distanze potranno essere ridotte, in punti singolari, alla metà.

In tutte le altre zone, escluse la zone omogenee B/1, B/2 B/3, le distanze degli edifici dai cigli stradali sono quelle prescritte dal D.M. 1044 del 1/4/1968.

DMSO

PARCHEGGI

La concessione ad edificare nelle zone omogenee B/1, B/3 e C sarà subordinata alla chiara identificazione di superfici destinate a parcheggi in misura pari a 1 mq ogni 10 mc di volume edificabile (esclusi i volumi tecnici ed i piani cantinati destinati a magazzini o autorimesse) legge 122/89.

## LOTTIZZAZIONI



Le unità minime di lottizzazione sono individuate dai confini di zone e sottozione omogenee di P.R.G. e di Variante.

Esse non potranno avere superfici complessive inferiori a mq.10.000 quando la zona e la sottozona supera i mq. 20.000.

Nel caso di estensioni complessive minori, l'unità minima di intervento dovrà essere di **mq 3.000**.

ARENILE

Lungo l'arenile ricadente nel territorio comunale sono consentite attrezzature balneari di tipo temporaneo realizzate con strutture precarie la cui edificazione è soggetta a nulla osta preventivo della Capitaneria di Porto.

C1	RESIDENZIALE di PROGETTO	CRUCOLI		RESIDENZIALE	0,60	1,00	0,33	0,50	0,50	AMPIO CORTILE	9,60	3	1/1	10,00	1/2	5,00	LOTTIZZAZIONE CONVENZ.	
		TORRETTA		COMB. dett. Ingrosso UFFICI e SVAGO	0,80	2,00	0,60	0,80	0,40	CORTILE PATIO	13,00	4						
C2	RESIDENZIALE TURISTICA di PROG.			RESIDENZIALE	0,70	1,00	0,20	0,30	0,20	PATIO	7,50	2	1/1	10,00	1/2	5,00	25	LOTTIZZAZIONE CONVENZ.
				COMMERC. SVAGO ATTREZZ. TURIST.														
C3	RESIDENZIALE TURISTICA di PROG.			RESIDENZIALE	0,35	0,75	0,17	0,25	0,20	PATIO	9,60	3	1/1	10,00	1/2	5,00	25	LOTTIZZAZIONE CONVENZ.
				COMMERC. SVAGO ATTREZZ. TURIST.														